REGOLAMENTO (CEE) N. 87/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1993

recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1423/92 e (CEE) n. 3115/92 in ordine ai prezzi minimi di acquisto applicabili in Spagna fino al termine della campagna 1992/1993 per i limoni e le arance consegnati all'industria nonché alle compensazioni finanziarie concesse dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (2), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1423/92 (5) e (CEE) n. 3115/92 (6) della Commissione hanno fissato il prezzo minimo di acquisto dei limoni e delle arance conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro transformazione per la campagna 1992/1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e il Portogallo e gli altri Stati membri e che stabilisce le misure connesse (7), ha reso applicabili in Spagna i prezzi di base e di acquisto comuni a partire dal 1° gennaio 1993; che è opportuno pertanto adeguare i prezzi minimi e le compensazioni finanziarie fissati dai regolamenti (CEE) n. 1423/92 e (CEE) n. 3115/92; che è opportuno altresì adeguare alla mutata situazione i contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 1993 e non ancora eseguiti al 31 dicembre 1992 e derogare, per la fine della campagna 1992/1993, alle disposizioni degli articoli 13 e 20 del regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2643/91 (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1993,

— il prezzo minimo fissato all'articolo 1 e la compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1423/92, nonché

— il prezzo minimo fissato all'articolo 1 e la compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3115/92,

applicabili negli Stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo, si applicano anche in Spagna.

Articolo 2

1. Le competenti autorità designate dagli Stati membri provvedono a che il prezzo minimo indicato nei contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 1993 e non ancora eseguiti al 31 dicembre 1992, sia adattato a norma dell'articolo 1.

2. La domanda di concessione della compensazione finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85, nonché le comunicazioni fatte dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 20 dello stesso regolamento, indicano distintamente i quantitativi consegnati all'industria prima e dopo il 1° gennaio 1993.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.
(3) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(4) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.
(5) GU n. L 148 del 29. 5. 1992, pag. 21.
(6) GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 18.
(7) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 10.
(8) GU n. L 152 dell'11. 5. 1985, pag. 5.
(9) GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione